

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 24 marzo 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Sezione 3a Scioglimento dei contratti

Art. 16a **Calcolo della riserva matematica**
(art. 53e cpv. 8 LPP)

¹ In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993² sul libero passaggio, la riserva matematica corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994³ sul libero passaggio.

² Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono il suo disciplinamento all'approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni private.

³ L'istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest'ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

1 **RS 831.441.1**
2 **RS 831.42**
3 **RS 831.425**

Art. 16b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro
(art. 53e cpv. 7 LPP)

Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all'insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l'istituto di previdenza competente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.

Art. 47 rubrica (rinvio fra parentesi) cpv. 1 e 2

Regolarità
(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

¹ Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l'istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato. Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.

² Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 Swiss GAAP RPC 26⁴ nella versione del 1° gennaio 2004. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale.

Art. 48 Valutazione
(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.

Art. 48a Spese di amministrazione
(art. 65 cpv. 3 LPP)

¹ Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:

- a. le spese dell'amministrazione generale;
- b. le spese di amministrazione del patrimonio;
- c. le spese di marketing e pubblicitarie.

² Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

⁴ Indirizzo per l'ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, casella postale 687, 8027 Zurigo, tel. 041 823 45 21, fax 041 283 45 65, e-mail: verlagskv@kvschweiz.ch, sito Internet: www.verlagskv.ch

Sezione 2a Trasparenza

Art. 48b Informazione delle casse pensioni affiliate (art. 65a cpv. 4 LPP)

¹ Gli istituti collettivi comunicano a ogni cassa pensioni affiliata i principi determinanti per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurative.

² Gli istituti di assicurazione sulla vita che hanno stipulato contratti con istituti collettivi forniscono a questi ultimi le informazioni necessarie sulla base del conto d'esercizio secondo l'articolo 6a della legge federale del 18 giugno 1993⁵ sull'assicurazione diretta sulla vita (LAssV).

³ L'istituto di previdenza fornisce in una forma adeguata alla cassa pensioni affiliata le informazioni secondo l'articolo 65a capoverso 3 LPP. Il rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP costituisce la base per tali informazioni.

Art. 48c Informazione degli assicurati (art. 86b cpv. 2 LPP)

La base dell'informazione degli assicurati da parte dell'istituto di previdenza, conformemente all'articolo 86b capoverso 2 secondo periodo LPP, è costituita dal rapporto più recente del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.

Art. 48d Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68 cpv. 4 lett. a e 68a LPP)

¹ L'istituto di previdenza fissa nel regolamento le basi per il calcolo della partecipazione alle eccedenze e i principi della ripartizione.

² L'istituto di previdenza allestisce annualmente un conteggio comprensibile e commentato sul calcolo e la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

² Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

³ I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere remunerati con un interesse conforme a quello del mercato.

Art. 58 rubrica e cpv. 2

Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro

(art. 71 cpv. 1 LPP)

² Vale come garanzia:

- a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge federale dell'8 novembre 1934⁶ sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
- b. i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro adibiti a fini industriali, commerciali o artigianali per più del 50 per cento del loro valore non possono valere come garanzia.

Art. 59 cpv. 1

¹ Le possibilità di investimento secondo gli articoli 53-56 e 56a capoversi 1 e 5, nonché 57 capoverso 2 possono essere estese in base a un regolamento di investimento fondato sull'articolo 49a, purché l'applicazione dell'articolo 50 sia comprovata in modo concludente in un rapporto annuale.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 24 marzo 2004

¹ Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

² Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

24 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz